COMMISSIONE XI

AGRICOLTURA E FORESTE

LXIV.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 7 DICEMBRE 1961

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GERMANI

INDICE

PAG.

Proposte di legge (*Seguito della discussione e approvazione*):

BERRY: Determinazione da parte del Comitato interministeriale per i prezzi del prezzo delle sanse vergini di oliva per la campagna olearia 1960-61 (3034)

CRUCIANI ed altri: Determinazione del prezzo delle sanse vergini di oliva da parte del Comitato interministeriale dei prezzi. (3401);

Senatore JANNUZZI: Determinazione del prezzo delle sanse. (3403) 675

PRESIDENTE 675, 676, 677, 678, 679
DE LEONARDIS, *Relatore* . . . 676, 677, 678
CACCIATORE 676, 677, 678
SEDATI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste* . . . 676, 677, 678, 679
DANIELE 677, 678, 679
GOMEZ D'AYALA 678
MAGNO MICHELE 678

Votazione segreta:

PRESIDENTE 680

La seduta comincia alle 9,45.

PAVAN, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Seguito della discussione delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Berry: Determinazione da parte del Comitato interministeriale per i prezzi del prezzo delle sanse vergini di oliva per la campagna olearia 1960-61 (3034); Cruciani ed altri: Determinazione del prezzo delle sanse vergini di oliva da parte del Comitato interministeriale dei prezzi (3401) e del senatore Jannuzzi: Determinazione del prezzo delle sanse (Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato (3403).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle proposte di legge, d'iniziativa del deputato Berry: « Determinazione da parte del Comitato interministeriale per i prezzi del prezzo delle sanse vergini di oliva per la campagna olearia 1960-61 » (3034); d'iniziativa dei deputati Cruciani, Grilli Antonio, Gonella Giuseppe, De Marzio, Tripodi, Sponziello: « Determinazione del prezzo delle sanse vergini di oliva da parte del Comitato interministeriale dei prezzi » (3401), e, d'iniziativa del senatore Jannuzzi: « Determinazione del prezzo delle sanse » (3403). Quest'ultima è stata già approvata dalla competente Commissione del Senato nella seduta dell'8 novembre 1961.

Tutti questi provvedimenti sono stati sottoposti al parere della XII Commissione (Industria e commercio).

Debbo informare in merito gli onorevoli colleghi che il Presidente della XII Commissione, investita dell'esame delle proposte di legge per il parere alla nostra Commissione, ha richiesto una breve proroga. Poiché i termini sono scaduti solo un obbligo di cortesia ci vincola nei confronti della Commissione Industria. Decida quindi liberamente la nostra Commissione se concedere o meno la proroga richiesta.

DE LEONARDIS, *Relatore*. Sono contrario ad accedere alla richiesta della Commissione industria e commercio, in quanto il provvedimento all'ordine del giorno è quanto mai urgente ed anche perché, fra l'altro, la richiesta in questione non è motivata.

Non credo sia possibile attendere oltre, dato che la categoria interessata è ansiosa di veder emanata una norma legislativa che dia ad essa la certezza di un'equa soluzione della questione.

CACCIATORE. Sono d'accordo con la proposta del Relatore di continuare nella discussione dei provvedimenti.

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e foreste*. Anche il Governo è d'accordo nel senso esposto dal Relatore.

PRESIDENTE. Allora, nessuno chiedendo di parlare in favore della richiesta di proroga avanzata dalla XII Commissione, può rimanere senz'altro stabilito che questa Commissione, facendo proprio il punto di vista dell'onorevole Relatore, e cioè prendendo atto dell'urgenza del provvedimento, il quale, fra l'altro, dovrà molto probabilmente ritornare all'esame del Senato, in seguito alle eventuali modificazioni che verranno introdotte nel corso dell'esame, si pronuncia in favore dell'immediata discussione di esso. Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Riprendiamo quindi la discussione. Comunico che il Relatore ha predisposto un nuovo testo da sottoporre alla Commissione, sulla base delle risultanze della discussione avvenuta ieri. Comunico altresì alla Commissione che è stata abbinata alla discussione delle proposte di legge Jannuzzi (3403), già approvata dal Senato, e Cruciani (3401) la proposta di legge Berry (3034), che si riferisce allo stesso oggetto.

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

DE LEONARDIS, *Relatore*. Propongo sia scelto come testo base per la discussione degli articoli la proposta di legge Jannuzzi n. 3403.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta formulata dal Relatore.

(*È approvata*).

Do lettura degli articoli della proposta di legge Jannuzzi n. 3403, scelta come testo base.

ART. 1.

« Il Comitato interministeriale dei prezzi, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilirà il prezzo minimo delle sanse di olive prodotte nella campagna 1960-1961, sulla base dei criteri economici generali ai quali le parti si sono riferite nelle contrattazioni collettive e singole nell'ultimo quinquennio.

Tali prezzi saranno obbligatori per i contratti stipulati anteriormente all'entrata in vigore della presente legge in tutti i casi in cui le parti non abbiano concordato il prezzo o questo sia di misura inferiore a quella che sarà determinata dal Comitato interministeriale prezzi ».

ART. 2.

«Le disposizioni dell'articolo precedente saranno applicate anche nelle cinque campagne olearie successive al 1960-1961.

Il Comitato interministeriale dei prezzi stabilirà i prezzi minimi ivi previsti entro il 30 settembre di ciascun anno ».

Do lettura del nuovo testo predisposto dal Relatore:

ART. 1.

« Il Comitato interministeriale dei prezzi stabilisce annualmente, entro il 30 settembre, i criteri per la determinazione dei prezzi delle sanse vergini di oliva, in base alle loro caratteristiche di resa, acidità e umidità, nonché in base agli altri elementi di valutazione ritenuti necessari.

I Comitati provinciali dei prezzi fisseranno annualmente i prezzi minimi delle sanse secondo i criteri suddetti.

I prezzi così stabiliti sono inseriti di diritto nei contratti di acquisto delle sanse in sostituzione dei prezzi inferiori eventualmente fissati dalle parti ».

ART. 2.

« Con le stesse norme di cui all'articolo precedente verranno stabiliti i prezzi minimi per le sanse vergini di oliva prodotte nella campagna 1960-61.

Il Comitato interministeriale dei prezzi provvede alla fissazione dei criteri di cui al 1° comma dell'articolo 1 entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. I Comitati provinciali dei prezzi provvedono alla fissazione del prezzo minimo nei 60 giorni successivi.

Per i contratti di acquisto delle sanse prodotte nella campagna 1960-61, non ancora esauriti o non ancora definiti con sentenza passata in giudicato, si applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma del precedente articolo ».

ART. 3.

« La presente legge entra in vigore il giorno succesivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ».

DANIELE. Mi rendo conto della necessità di modificare il disegno di legge approvato dal Senato, però sono convinto che ciò creerà una grande delusione tra i frantoiani, i quali aspettavano da un giorno all'altro l'approvazione della legge. E mi preoccupa anche il fatto che nel frattempo gli industriali, approfittando del momento particolarmente delicato in cui si trovano i frantoiani che proprio in questo periodo hanno bisogno di denaro liquido, possano definire ancora altri contratti lasciati in sospeso nel 1960-61. Infatti tutta la loro tattica dilazionatrice ha mirato appunto allo scopo di cercare nel frattempo di definire quanti più contratti fosse possibile.

Propongo perciò di ridurre il termine dei 60 giorni di cui all'articolo 2, secondo comma, del testo predisposto dal Relatore, alla metà, tenendo presente che quando fu stipulato l'accordo del 1955 il Comitato interministeriale dei prezzi intervenne e fissò dei criteri di massima sulla cui falsariga si potrebbe disciplinare anche la situazione attuale. Tanto più che dopo le proposte dei frantoiani vi sono stati degli interventi del Comitato prezzi che ha già esaminato la questione, anche se non ha potuto intervenire. Propongo quindi, ripeto, che il termine sia ridotto a trenta giorni.

Penso inoltre che nell'ultimo capoverso dell'articolo bisognerebbe chiarire il senso delle parole: « Per i contratti di acquisto delle sanse prodotte nella campagna 1960-61, non ancora esauriti o non ancora definiti con sentenza passata in giudicato », aggiungendovi le altre: « alla data di entrata in vigore della presente legge... », altrimenti mentre i Comitati determineranno i prezzi per ogni provincia gli industriali si daranno da fare per definire altri contratti, approfittando del bisogno di denaro dei frantoiani.

PRESIDENTE. Sono anche io d'accordo nel senso esposto dall'onorevole Daniele.

Per quanto riguarda i termini, proporrei di ridurre il primo (secondo alinea dell'articolo 2) a 45 giorni, così arriviamo alla fine di gennaio, ed il secondo (terzo alinea dell'articolo 2) a 30 giorni.

CACCIATORE. C'è un altro problema. Le olive che adesso sono state raccolte o che si stanno raccogliendo, fanno parte della campagna 1961-62.

PRESIDENTE. Bisogna fare un articolo che dica: per la campagna 1961-62 il Comitato interministeriale dei prezzi deve pronunciarsi entro il giorno... !

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e foreste*. Qui c'è un equivoco! Non penso che il proponente al Senato avesse questa visione delle cose.

PRESIDENTE. Qui si parla di campagna 1960-61.

DE LEONARDIS, *Relatore*. La proposta di legge Jannuzzi è stata presentata al Senato il 28 luglio 1961!

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e foreste*. Qui bisogna vedere se, per disciplinare alcune posizioni, non comprometteremo poi tutta quanta la legge. Ha fatto bene l'onorevole Daniele a sollevare la questione, ma ora bisogna esaminarla a fondo!

CACCIATORE. Io dico questo. Un contratto che ha inizio il 31 luglio o il 1° settembre 1960 viene a scadere nel novembre 1961. Però, è chiaro che per i prodotti ancora da raccogliere, anche se il fondo viene consegnato l'11 novembre 1961, questi prodotti vengono ancora raccolti dal vecchio affittuario. Faccio l'esempio degli agrumi. Noi sappiamo che se anche il contratto finisce l'11 novembre 1961, lo affittuario ha diritto di raccogliere fino a gennaio, febbraio. Quindi, per me, ripeto, si tratta pur sempre della campagna 1960-61.

Comunque, aggiungiamo: « con le scadenze contrattuali »!

DE LEONARDIS, *Relatore*. È chiaro che il secondo comma riguarda le sanse vergini di oliva consegnate nella campagna 1960-61. Quella attuale è campagna 1961-62. Tanto è vero questo che la proposta Jannuzzi presentata al Senato porta la data del mese di luglio!

CACCIATORE. Un contratto che inizî al 1° settembre 1961 prevede la raccolta nel 1962. Noi vogliamo tutelare la campagna delle olive

che si raccolgono adesso. Ora ci si domanda: volete tutelare le olive raccolte adesso? Allora queste fanno parte della campagna 1961-62.

GOMEZ D'AYALA. Certo questa è l'annata agraria 1960-61. Questo è chiaro! Si distingue però fra campagna delle olive e campagna odearia.

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e foreste*. Riferendosi alla campagna 1960-61 ci si riferisce all'anno passato. Ora, l'onorevole De Leonardis sostiene che vi è un residuo in sospeso della campagna olearia 1960-61!

CACCIATORE. Se si vuole qui fare una legge *ad personam*, allora è un'altra cosa!

DANIELE. No! Questa legge è stata proposta in seguito a certe denunzie. Gli industriali si erano impegnati ad acquistare le sanse ad una certa condizione. Nel dicembre 1960, fuori termine, gli industriali denunciavano questo accordo e si ebbe un crollo completo del prezzo del prodotto. Allora le organizzazioni interessate si preoccuparono e prospettarono la situazione e si richiese l'intervento del C.I.P. per la campagna precedente. Fu detto che quest'ultimo non era competente ed ebbe inizio questa controversia alla quale si vuol porre termine e riparo con la legge che stiamo elaborando.

MAGNO MICHELE. Facciamo allora riferimento al raccolto!

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e foreste*. Per evitare questa confusione, siccome ci troviamo già nella condizione di dover provvedere con norma transitoria per la campagna 1960-61, perché ci sono contratti ancora non definiti, allora l'articolo 2 andrebbe bene, mentre noi potremmo studiare un altro articolo che preveda l'applicazione della norma stessa per la passata campagna, sempre per i contratti rimasti in sospeso. Anche per un'altro motivo: cioè, si disciplina la campagna in corso nel mentre si disciplina quella precedente, e quindi per tutti i riflessi, ecc., è meglio forse fare un terzo articolo se si vuol fare riferimento al 1961!

DE LEONARDIS, *Relatore*. Vorrei soltanto chiarire che la proposta di legge presentata dal senatore Jannuzzi, si riferiva ai rapporti che non erano più sottoposti alla disciplina dell'accordo confederale dell'annata 1960-61, che è finita col gennaio 1961. L'accordo attuale è del 1961-62. Questo è pacifico per le parti. Tanto è vero, a riprova di questo, che l'Associazione degli industriali consigliava di provvedere a questa disciplina, in quanto erano rimasti della campagna 1960-61 soli 180 mila quintali che non erano stati concordati.

Non è questa la ragione per cui noi ci accingiamo a disciplinare il settore legislativamente, perché i rapporti non ancora definiti sono molto di più e, quelli definiti, purtroppo, lo sono stati con prezzi bassissimi. Quindi, la necessità della legge sorge da altre considerazioni.

Ripeto, è pacifico per me che la campagna 1960-61 è quella già esaurita e, la campagna 1961-62 è quella in corso.

CACCIATORE. Proprio perché si tratta di sanse vergini di oliva e non di olio, non si può fare riferimento alla campagna olearia. Io temo che voi così facendo non tuteliate proprio coloro che volete tutelare.

DE LEONARDIS, *Relatore*. No, onorevole collega, sotto questo aspetto sono tranquillissimo.

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Forse conviene lasciare la legge così come è, salvo a precisare che la sua applicazione vale per il 1961-62, e a fare un altro disegno di legge separato per il 1960-61, richiamando le stesse norme. Insomma potremmo fare due atti legislativi separati, così come abbiamo fatto per le bietole. Il progetto di legge in esame disciplina per il futuro, e quindi sarebbe bene evitare rilievi costituzionali che potrebbero far impugnare tutto l'articolo.

GOMEZ D'AYALA. Per la legge sulle barbabietole è accaduto che la Corte costituzionale ha considerato tutto il sistema come un il 1960-61, richiamando le stesse norme. Intanto è applicabile in quanto armonicamente collegata alle altre. Ma una disposizione retroattiva su un disciplina disposta per l'avvenire potrebbe essere al massimo annullata solo per quella parte, eventualmente.

DE LEONARDIS, *Relatore*. L'articolo 2 potrebbe essere così redatto: Con le stesse norme di cui all'articolo precedente verranno stabiliti i prezzi minimi per le sanse vergini di oliva prodotte nella campagna 1960-61 e nella campagna 1961-62.

PRESIDENTE. Ritengo anch'io che si debbano fare due articoli. La campagna 1961-62 è già iniziata, e quindi non può essere più accettabile il termine del 30 settembre. E quindi per questa campagna 1961-62 bisogna fissare soltanto il termine entro cui deve pronunciarsi il Comitato dei prezzi.

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Indubbiamente non

vi sono sentenze già passate in giudicato, ma di contratti stipulati per questa annata ve ne sono.

DANIELE. Devo dire che per la campagna 1961-62 la situazione non è molto preoccupante. A noi preoccupa la campagna 1960-61.

PRESIDENTE. Ad ogni modo quei contratti sono in corso. Per la campagna 1961-62 basterebbe fissare un termine diverso dal 30 settembre, cioè dire ad esempio: « deve pronunciarsi entro sessanta giorni dalla data ». Non ci sarebbe nemmeno bisogno di ripetere la norma della sostituzione dei prezzi, perché per quella vale l'ultimo comma dell'articolo 2 che parla della campagna 1960-61. Quindi per la campagna 1960-61 potrebbe rimanere l'articolo 2 del nuovo testo, e si potrebbe invece fare un articolo *bis* per la campagna 1961-62, per la quale il Comitato interministeriale dei prezzi deve pronunciarsi entro quarantacinque o sessanta giorni, senza fare altro. Potrebbe essere un nuovo articolo 2 e quindi l'attuale articolo 2 diventerebbe articolo 3.

Il nuovo articolo potrebbe essere, a mio parere, così formulato:

« Per le sanse vergini di oliva prodotte nella campagna 1961-62 il Comitato interministeriale dei prezzi provvere alla fissazione dei criteri di cui al primo comma dell'articolo precedente entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Poiché l'articolo 3 si riferisce esclusivamente alla campagna 1960-61, cioè ad una cosa passata, conviene citare anche i Comitati provinciali dei prezzi, stabilendo che essi possono procedere alla fissazione dei prezzi nei trenta giorni successivi.

PRESIDENTE. Potremmo quindi mettere il seguente comma aggiuntivo: « I Comitati provinciali dei prezzi provvedono nei trenta giorni successivi ».

Considerato l'orientamento emerso nel corso della discussione, pongo in votazione l'articolo 1 del nuovo testo predisposto dal Relatore.

« Il Comitato interministeriale dei prezzi stabilisce annualmente, entro il 30 settembre, i criteri per la determinazione dei prezzi delle sanse vergini di oliva, in base alle loro caratteristiche di resa, acidità e umidità, nonché in base agli altri elementi di valutazione ritenuti necessari.

I Comitati provinciali dei prezzi fisseranno annualmente i prezzi minimi delle sanse secondo i criteri suddetti.

I prezzi così stabiliti sono inseriti di diritto nei contratti di acquisto delle sanse in sostituzione dei prezzi eventualmente inferiori fissati dalle parti ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo da me proposto che, se approvato, diventerà l'articolo 2 della legge.

« Per le sanse vergini di oliva prodotte nella campagna 1961-62 il Comitato interministeriale dei prezzi provvede alla fissazione dei criteri di cui al primo comma dell'articolo precedente entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 2 del testo predisposto dal Relatore con le modificazioni proposte dall'onorevole Daniele, ed accettate dal Rappresentante del Governo, avvertendo che, se approvato, esso diverrà l'articolo 3 della legge.

« Con le stesse norme di cui all'articolo 1 verranno stabiliti i prezzi minimi per le sanse vergini di oliva prodotte nella campagna 1960-61.

Il Comitato interministeriale dei prezzi provvede alla fissazione dei criteri di cui al primo comma dell'articolo 1 entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

I Comitati provinciali dei prezzi provvedono alla fissazione del prezzo minimo nei 30 giorni successivi.

Per i contratti di acquisto delle sanse prodotte nella campagna 1960-61, non ancora esauriti o non ancora definiti con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 1 ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 3 del testo predisposto dal Relatore avvertendo che, se approvato, esso diverrà l'articolo 4 della legge.

« La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ».

(*È approvato*).

Chiedo di essere autorizzato al coordinamento della legge che sarà subito posta in votazione a scrutinio segreto.

(*Così rimane stabilito*).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge n. 3403.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta della proposta di legge:

Senatore JANNUZZI: « Determinazione dei prezzi delle sanse » (3493):

Presenti e votanti	32
Maggioranza	17
Voti favorevoli	32
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

A seguito dell'approvazione della proposta di legge n. 3403, risultano assorbite le proposte di legge Berry (3034), e Cruciani ed altri (3401).

Hanno preso parte alla votazione:

Aicardi, Avolio, Bardini, Bianco, Bignardi, Bolla, Cacciatore, Casati, Cattani, Colombi Arturo Raffaello, Compagnoni, Daniele, De Leonardis, Ferrari Francesco, Fogliazza, Franzo Renzo, Gerbino, Germani, Gomez D'Ayala, Gorrieri Ermanno, Grifone, Magno Michele, Martoni, Miceli, Monte, Pavan, Prearo, Principe, Salutari, Sanfilippo, Schiavon e Sodano.

La seduta termina alle 10,35.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI